

REGOLAMENTO (CE) N. 1985/2003 DEL CONSIGLIO  
del 10 novembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 427/2003 relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 427/2003 <sup>(1)</sup> stabilisce contingenti quantitativi per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1351/2003 della Commissione <sup>(2)</sup> ha stabilito le modalità di gestione della prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.
- (3) In considerazione dell'allargamento della Comunità europea previsto per il 1° maggio 2004 è opportuno aumentare i contingenti a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e dell'intesa sull'interpretazione di tale articolo.

- (4) Pertanto, è opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 427/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 427/2003 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2003.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
A. MARZANO

<sup>(1)</sup> GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 192 del 31.7.2003, pag. 8.